



**SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE - ASPETTATIVE DELL'ISTITUTO**

Il documento contiene le aspettative di vigilanza in materia di esternalizzazione rivolte alle imprese di assicurazione, per favorire l'uniforme e corretta applicazione del *framework* normativo europeo e nazionale di riferimento.

Le aspettative si esplicano in indicazioni di carattere generale, non vincolanti, sulle modalità con cui l'IVASS si attende che le compagnie si uniformino al quadro normativo in materia di esternalizzazione.

Le aspettative dell'Istituto sono contenute in specifici riquadri numerati, articolate in indicazioni di dettaglio in merito ai diversi profili in esse richiamati, anch'esse numerate e, ove del caso, corredate dai pertinenti riferimenti normativi o dalle evidenze emerse nelle analisi di vigilanza che giustificano le scelte effettuate dall'Istituto.

In un'ottica di trasparenza, la Lettera rende inoltre note al mercato le metodologie adottate dall'Istituto nelle analisi e verifiche di vigilanza su alcuni profili di particolare rilievo.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte sulle aspettative e indicazioni numerate possono essere inviate all'IVASS, entro il 14 dicembre 2024 (30 giorni) al seguente indirizzo di posta elettronica: [letteraalmercatoesternalizzazione@ivass.it](mailto:letteraalmercatoesternalizzazione@ivass.it) utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce 2 alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS, che possono essere redatte anche in forma sintetica, senza necessità di riscontro specifico per ciascun commento ricevuto (articolo 8, comma 1 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022).

La struttura del documento sottoposto alla pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva integrazione nel corso del tempo per tenere conto dello sviluppo di *best practices*, dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle risultanze delle analisi di vigilanza condotte dall'Istituto nell'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente non è preclusa una diversa collocazione delle singole indicazioni/aspettative nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 13 novembre 2024

**SCHEMA DI LETTERA AL MERCATO IN MATERIA DI ESTERNALIZZAZIONE -  
ASPETTATIVE DELL'ISTITUTO**

**Relazione di presentazione**

**1. Il quadro normativo di riferimento.**

La disciplina della esternalizzazione è di matrice comunitaria ed è contenuta: a) nell'articolo 49 della Direttiva *Solvency II* (Direttiva 2009/138/CE) - recepito dall'articolo 30-*septies* del Codice delle Assicurazioni - e b) nell'articolo 274 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che la integra.

La Direttiva introduce la disciplina generale della esternalizzazione e prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi loro applicabili, anche quando vi fanno ricorso. Inoltre, l'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti non deve pregiudicarne la regolare gestione (ad es. causando un grave pregiudizio alla qualità del sistema di *governance* dell'impresa interessata o l'incremento indebito del rischio operativo). È previsto l'obbligo in capo agli operatori di informare tempestivamente le Autorità di vigilanza prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, nonché degli eventuali sviluppi rilevanti dell'accordo.

Il Regolamento delegato, direttamente applicabile, impone l'adozione alle imprese di una politica scritta per l'esternalizzazione, individua le modalità con cui procedere all'esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti e, in generale, i contenuti dell'accordo che dispone la stessa esternalizzazione.

Il Capo VIII del Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 reca infine le disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 30-*septies* del Codice delle Assicurazioni e prevede, in particolare, che:

- a) l'organo amministrativo approvi la politica relativa all'esternalizzazione e alla scelta dei fornitori;
- b) l'impresa adotti appositi presidi di gestione e controllo sulle attività o funzioni esternalizzate;
- c) l'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti - intendendosi per tali quelle la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio oppure i suoi risultati finanziari, la sua stabilità o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati – sia preventivamente comunicata all'Istituto.

Negli ultimi anni l'EIOPA ha riservato particolare attenzione al fenomeno dell'esternalizzazione, per favorire lo sviluppo di un quadro rafforzato e armonizzato a livello europeo sulla materia, attesa anche la spinta prodotta dall'innovazione tecnologica<sup>1</sup>.

**2. Le finalità della Lettera al mercato**

Le verifiche di vigilanza hanno evidenziato un crescente ricorso all'esternalizzazione di attività e processi aziendali da parte delle imprese di assicurazione verso operatori specializzati, anche con modalità innovative. L'Istituto segue tali sviluppi per verificare che la natura, l'entità delle attività o delle funzioni esternalizzate e le modalità di esternalizzazione non determinino un pregiudizio al sistema di governo societario ovvero un apprezzabile incremento del rischio operativo e che sia

<sup>1</sup> Si vedano al riguardo gli Orientamenti in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud* emanati dall'EIOPA in data 6 febbraio 2020 e l'EIOPA *Final report of the review by peers* del 22 giugno 2022.

mantenuta in ogni momento un'adeguata struttura organizzativa per evitare che l'impresa cedente diventi un'entità vuota (cd "empty shell").

L'*outsourcing* delle funzioni aziendali presuppone, in linea con quanto previsto con il *framework* normativo, un'attenta pianificazione, valutazione e verifica nel tempo da parte dell'organo amministrativo e del *management* delle imprese, al fine di apprezzarne le implicazioni in termini di coerenza e funzionalità con il modello di *business* adottato, affidabilità dei processi, qualità del rapporto con gli assicurati, rischi di concentrazione e dipendenza da soggetti esterni.

Obiettivo della Lettera al mercato è richiamare l'attenzione delle imprese, alla luce dell'esperienza maturata, sia sull'importanza di una corretta valutazione dei rischi e delle opportunità relative all'esternalizzazione di attività o funzioni cruciali per l'organizzazione aziendale, sia sulla corretta individuazione delle attività/servizi essenziali o importanti che, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento, sono soggette alla preventiva comunicazione all'Istituto.

Alla luce di quanto sopra, al fine di favorire lo sviluppo di *best practice* e un comportamento uniforme da parte delle imprese, si illustrano di seguito le aspettative dell'IVASS - che si ritiene diano appropriata attuazione alle disposizioni già contenute nel Regolamento - e che dovranno essere declinate dalle imprese, in omaggio al principio di proporzionalità, in base alla loro dimensione, alla rischiosità e complessità del *business*, all'ampiezza e alla rilevanza delle attività o funzioni esternalizzate, al ricorso all'esternalizzazione ad altre compagnie del gruppo.

Le aspettative mirano a fornire indicazioni di carattere generale circa le modalità con cui l'Istituto si attende che siano osservate le disposizioni normative in materia di esternalizzazione. Esse non hanno carattere vincolante. Se le misure adottate dall'impresa non risultano efficaci e adeguate per assicurare il rispetto della disciplina applicabile, l'IVASS nell'ambito delle proprie competenze può adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.

### **3. Ambito di applicazione**

Le aspettative sono rivolte alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in Italia, alle sedi secondarie, ubicate in Italia, delle imprese con sede legale in Stati terzi e alle ultime società controllanti italiane (USCI), nonché alle USCI di un sottogruppo nazionale con ultima controllante europea qualora l'IVASS decida di esercitare la vigilanza su detto sottogruppo.

### **4. Attività di vigilanza dell'IVASS**

Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP) in materia di trasparenza dell'Autorità di vigilanza, si fa presente che l'IVASS, nei propri processi di supervisione sulla esternalizzazione adotterà le indicazioni riportate nella Lettera.

### **5. Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione**

Lo schema di Lettera al mercato in materia di esternalizzazione discende dall'esigenza di assicurare convergenza nelle prassi di applicazione delle disposizioni derivanti dal *framework* normativo di riferimento.

Poiché si tratta di atto avente finalità esclusivamente interpretativa o applicativa - che può determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, del Regolamento IVASS n. 54/2022 - si applicano soltanto gli articoli 5, 6 e 8 del medesimo Regolamento concernenti la consultazione pubblica.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 30 giorni.

\*\*\*

Si riportano di seguito le aspettative di vigilanza, articolate in indicazioni di dettaglio relative ai diversi profili richiamati e corredate da paragrafi esplicativi contenenti riferimenti normativi o evidenze emerse nell'attività di vigilanza.

Esse riguardano in particolare: (1) aspetti di *governance* e di gestione dei rischi; (2) i presidi adottati dall'impresa sulle funzioni o attività esternalizzate; (3) l'esternalizzazione di servizi di *Information and Communication Technologies* (di seguito ICT); (4) le comunicazioni preventive relative all'esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti, ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2, del Regolamento; (5) le comunicazioni di cui all'articolo 67, commi 6 e 7 del Regolamento.

## Aspettative

### 1. Aspetti di *governance* e gestione dei rischi

La rilevanza assunta dal fenomeno dell'esternalizzazione richiede alle imprese una particolare attenzione nell'adozione di un quadro di governo e organizzativo che assicuri piena funzionalità e affidabilità alla conduzione del *business*.

L'articolo 5, comma 1 del Regolamento assegna all'organo amministrativo la responsabilità ultima del sistema di governo societario. Tale organo ne definisce pertanto gli indirizzi strategici, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'impresa è infatti chiamata dal Regolamento a definire la politica per l'esternalizzazione delle funzioni o attività dell'impresa e per la scelta dei fornitori. La politica è soggetta ad approvazione dell'organo amministrativo, prestando particolare attenzione alle ipotesi di *outsourcing* di funzioni fondamentali e delle attività o funzioni essenziali o importanti (tra gli altri, artt. 61 e 62 del Regolamento).

1. L'Istituto si attende che le imprese:

- a) valorizzino il ruolo dell'organo amministrativo nel processo decisionale che riguarda l'esternalizzazione delle funzioni fondamentali e delle attività o funzioni essenziali o importanti in modo da consentire allo stesso di avere piena consapevolezza dei risultati degli accordi in corso di operatività, del grado di dipendenza dell'impresa da soggetti esterni e dei relativi rischi;
- b) considerino la scelta di ricorrere a fornitori, per l'espletamento di funzioni fondamentali o di attività o funzioni essenziali o importanti, parte integrante delle strategie aziendali approvate dall'organo amministrativo.

\*\*\*

L'impresa che esternalizza conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti dal *framework* normativo di riferimento (articolo 30-*septies*, comma 1 e articolo 60, comma 3 del Regolamento).

In raccordo con quanto precede l'articolo 60, comma 1, del Regolamento, stabilisce che il ricorso all'esternalizzazione non può comportare l'assenza di risorse interne adeguate, per qualità e numerosità, a presidiare il governo, l'operatività e i rischi della compagnia e il regolare svolgimento e controllo delle attività o funzioni esternalizzate (c.d. divieto di *empty shell*). In particolare, l'impresa deve nominare (articoli 62, comma 5 e 63, comma 3 del Regolamento) i responsabili "*delle attività di controllo sulle funzioni o attività essenziali o importanti esternalizzate*" in numero proporzionato alla natura e alla quantità delle stesse e il titolare della funzione fondamentale esternalizzata, a cui è richiesto il possesso dei requisiti e criteri di idoneità previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 2 maggio 2022, n. 88 (articolo 19), dovendo altresì assicurare l'adozione di strutture e misure di controllo adeguate alla rilevanza e complessità dell'attività (cfr. articolo 65, comma 1, del Regolamento).

Ai fini dell'esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti, l'articolo 62, comma 2 prevede ancora che l'impresa, nell'ambito della politica di esternalizzazione, definisca il processo di analisi da effettuarsi ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione.

2. L'Istituto si attende che le imprese:

- a) nel vaglio dell'adeguatezza delle strutture e delle professionalità del fornitore scelto, valutino le principali tipologie di rischio delle esternalizzazioni ed almeno quelli: operativo, di concentrazione, di sub-esternalizzazione, legale, reputazionale, informatico, di *lock-in* (ad es. eccessiva dipendenza da un fornitore);
- b) tengano in considerazione l'esito della suddetta analisi anche nella definizione delle misure previste all'articolo 65, comma 3, del Regolamento per assicurare la continuità delle attività esternalizzate in caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore, inclusi adeguati piani di emergenza o di re-internalizzazione delle attività.

\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del Regolamento, l'organo amministrativo è regolarmente informato, con cadenza almeno annuale, in merito ai risultati degli accordi di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti, nel corso della operatività degli stessi.

3. L'Istituto si attende che:

- a) all'organo amministrativo sia presentata apposita relazione sui risultati degli accordi di esternalizzazione sottoscritti, nel corso della operatività degli stessi con evidenza delle criticità emerse.

## 2. Presidi sulle funzioni o attività esternalizzate

Il ricorso diffuso all'esternalizzazione di funzioni fondamentali e di attività essenziali o importanti può esporre le imprese al rischio di affievolire la capacità di controllo sull'adeguatezza e correttezza di tali attività ed incidere in modo rilevante anche sui rapporti con gli assicurati.

In base all'articolo 65 del Regolamento, il sistema di governo societario deve garantire sulle funzioni o attività esternalizzate controlli *standard*, analoghi a quelli che sarebbero attuati, se le stesse fossero svolte direttamente dall'impresa.

Con riguardo all'ipotesi particolare in cui le attività siano sub-esternalizzate, l'articolo 274 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 e l'Allegato 1 del Regolamento ("Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori") prevedono che siano individuati i termini e le condizioni ai quali il fornitore di servizi può sub-esternalizzare, fatti salvi gli obblighi di approvazione previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera m) del Regolamento stesso.

4. L'Istituto si attende che:

- a. nell'ambito dei controlli periodici previsti all'articolo 65 del Regolamento, venga svolta un'analisi dei rischi analoga a quella effettuata in sede di conclusione dell'accordo, al fine di verificare che non siano intervenute variazioni che possano incidere sulla valutazione dell'attività esternalizzata.

5. L'Istituto si attende che, al fine di avere contezza dell'attività svolta dal fornitore e informare tempestivamente l'organo amministrativo di eventuali criticità, le imprese:

- a. inseriscano nei contratti "Livelli di Servizio" (SLA) che definiscano uno *standard* qualitativo adeguato a cui il fornitore dovrà attenersi, la misurazione di detti *standard* attraverso l'individuazione di specifici indicatori (*key performance indicators*, KPI), nonché eventuali penali applicabili al fornitore nei casi di mancato raggiungimento dei livelli di servizio pattuiti;
- b. adottino processi che consentano di valutare:
- i) il rispetto degli SLA;
  - ii) il regolare andamento dei KPI;
  - iii) le cause dell'eventuale mancato rispetto dei KPI e dei livelli di servizio forniti alla clientela;
  - iv) le misure intraprese dal fornitore e la tempistica di attuazione delle stesse per il superamento di eventuali criticità;
  - v) l'eventuale applicazione delle penali previste nel contratto;
  - vi) adeguamenti, modifiche e integrazioni al contratto, tenuto conto anche dell'evoluzione dei servizi;
- c. non determinino complesse catene di subfornitori che possano incidere sulla capacità delle imprese cedenti di verificare l'adeguato svolgimento dell'attività o della funzione esternalizzata.

### 3. Esternalizzazioni di servizi ICT

Il crescente ricorso allo strumento dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti da parte delle imprese di assicurazione – esteso a sempre maggiori aree aziendali, tra cui l'ICT, e con modalità innovative (ad es. *cloud outsourcing*) – espone le imprese a nuove tipologie di rischio, che richiedono un potenziamento dei presidi di *governance* e di gestione dei relativi rischi, sia nella fase dell'affidamento che in corso di contratto.

Il 16 gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario - *Digital Operational Resilience Act* (di seguito Regolamento DORA)<sup>2</sup>, che sarà applicabile a partire dal 17 gennaio 2025.

Il Regolamento DORA mira, tra l'altro, a rafforzare la gestione dei rischi connessi alla esternalizzazione dei servizi ICT a fornitori terzi (compresi quelli infragrupo).

6. L'Istituto si attende che le imprese:

- a. perseguano in maniera proattiva l'allineamento dei propri modelli gestionali e di controllo al Regolamento DORA, con particolare riguardo all'adozione di una strategia dedicata per i rischi informatici, fondata sul costante esame di tutte le dipendenze da terzi nel settore ICT e comprensiva di una *policy* per l'utilizzo dei servizi ICT a supporto di funzioni critiche o importanti<sup>3</sup> prestate da fornitori terzi.

Il Regolamento delegato (UE) 2024/1773 – che integra il Regolamento DORA – delinea i principi che devono essere inclusi nelle *policy*. In particolare, l'obbligo di assegnare chiaramente le responsabilità interne per l'approvazione, la gestione, il controllo e la documentazione degli accordi contrattuali sull'uso dei servizi ICT forniti da *providers* terzi a supporto delle loro funzioni critiche o importanti. Tali disposizioni rafforzano la responsabilità all'interno delle aree aziendali coinvolte nelle

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario - *Digital Operational Resilience Act*.

<sup>3</sup> Il Regolamento DORA definisce "critica o importante" una funzione la cui interruzione comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari di un'entità finanziaria o ancora la solidità o la continuità dei suoi servizi e delle sue attività, o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente comprometterebbe sostanzialmente il costante adempimento, da parte dell'entità finanziaria, delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di servizi finanziari.

imprese. Inoltre, la nuova normativa prevede che l'organo amministrativo sia costantemente coinvolto nel controllo e nel monitoraggio della gestione dei rischi informatici, anche attraverso l'adozione e il riesame, almeno una volta all'anno, di tale *policy*.

Con riferimento all'esternalizzazione dei servizi ICT, la nuova normativa richiede che le disposizioni contrattuali sull'uso dei servizi ICT includano, tra l'altro, una descrizione chiara e completa di tutte le funzioni e dei servizi ICT che il *provider* terzo deve fornire, l'indicazione se è consentito subappaltare un servizio ICT a supporto di una funzione critica o importante e, in tal caso, le condizioni applicabili a tale subappalto. Le imprese devono essere in grado di valutare i rischi associati lungo l'intera catena dei subappaltatori ICT e la conformità con i propri obblighi legislativi e regolamentari. Inoltre, l'utilizzo di subappaltatori ICT da parte di fornitori terzi non può ridurre la responsabilità degli organi di amministrazione delle imprese di assicurazione nella gestione dei rischi e nel rispetto dei requisiti legislativi.

Infine, per garantire che i servizi di ICT sub-esternalizzati a supporto di funzioni critiche o importanti siano forniti con il necessario livello di qualità, le imprese devono valutare che il fornitore e, se del caso, i sub-fornitori dispongano di risorse sufficienti, tra cui competenze e risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate, disposizioni in materia di sicurezza ICT, una struttura organizzativa adeguata e che sia in grado di rispettare i requisiti contrattuali.

#### **4. Comunicazioni preventive di esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento**

Nell'ambito dell'attività di supervisione svolta, l'Istituto ha riscontrato una elevata eterogeneità delle fattispecie, che sono state oggetto di comunicazione preventiva, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento.

7. L'Istituto si attende che, nell'ambito del processo di individuazione delle attività o funzioni essenziali o importanti da parte delle imprese, si presumano tali e quindi soggette all'obbligo della comunicazione preventiva quelle relative a:
- la progettazione dei prodotti assicurativi con la relativa definizione delle tariffe;
  - la gestione degli investimenti;
  - la gestione e liquidazione dei sinistri (incluso il caso di utilizzo di *call center*);
  - la gestione dei reclami;
  - la prestazione regolare e costante di supporto di natura contabile;
  - la prestazione dei servizi di ICT;
  - il processo ORSA.

L'esternalizzazione di attività o funzioni diverse o meramente strumentali a quelle sopra indicate (es. le attività di smistamento della corrispondenza, di gestione della posta elettronica, di archiviazione e digitalizzazione documentale, ecc.) non si ritiene, in linea generale, soggetta all'obbligo della comunicazione preventiva prevista all'articolo 67 del Regolamento, fatta salva la diversa valutazione dell'impresa che ritenga ricorrano comunque i caratteri di essenzialità o importanza in accordo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Regolamento<sup>4</sup>.

#### **5. Comunicazioni di cui all'articolo 67, commi 6 e 7, del Regolamento.**

<sup>4</sup> Rientrano nella definizione di "attività o funzione essenziale o importante" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera. c) del Regolamento, le attività o le funzioni la cui mancata o anomala esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell'impresa di continuare a conformarsi alle condizioni richieste per la conservazione dell'autorizzazione all'esercizio, oppure i risultati finanziari, la stabilità dell'impresa o la continuità e qualità dei servizi verso gli assicurati.

Con riguardo alle disposizioni di cui all'art. 67, commi 6 e 7 del Regolamento – comunicazione degli *sviluppi rilevanti* dell'accordo di esternalizzazione già sottoscritto o sua *cessazione* con affidamento a altro fornitore - si è osservato un differente approccio comunicativo da parte del mercato, a fronte di fattispecie simili.

In alcuni casi, infatti, le comunicazioni in argomento vengono effettuate ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, mentre in altri l'informativa è trasmessa in prossimità o in concomitanza con la data di efficacia della nuova pattuizione ovvero quando la modifica contrattuale è già esecutiva.

Fermo restando l'obbligo per le imprese di portare a conoscenza dell'Istituto ogni modifica sopraggiunta in relazione agli originari accordi, si ritiene opportuno fornire al mercato indicazioni volte ad individuare le modifiche che integrano una nuova esternalizzazione, con la necessità di rispettare quindi i termini di cui all'art. 67, commi 1 e 2 del Regolamento. Gli sviluppi rilevanti di cui all'art. 67, comma 6, del Regolamento, sopravvenuti in corso di contratto, possono essenzialmente riguardare il soggetto tenuto alla fornitura del servizio ovvero il contenuto degli accordi.

8. Sotto il primo profilo, l'Istituto si attende che:

- a. sia comunicato preventivamente il conferimento dell'incarico da parte dell'impresa cedente ad un nuovo fornitore;
- b. non sia comunicato preventivamente il conferimento in sub-esternalizzazione del contratto di esternalizzazione, essendo esplicitamente previsto che il fornitore possa svolgere l'attività esternalizzata, anziché direttamente, tramite sub-esternalizzazione, nei termini ed alle condizioni fissati nel contratto di outsourcing;
- c. dal punto di vista del contenuto contrattuale, sia comunicato l'inserimento nell'accordo di esternalizzazione di una prestazione ulteriore, in aggiunta a quella inizialmente concordata, che modifica l'attività oggetto di fornitura. Ciò accade, a titolo di esempio, nel caso di affidamento di fasi gestionali riguardanti un ramo differente rispetto a quello cui si riferisce l'originario conferimento (per es. l'affidamento della gestione dei sinistri RCG in aggiunta a quella dei sinistri R.C. auto già conferita).

Per le ragioni esposte, non è soggetto a comunicazione preventiva l'ampliamento dell'oggetto contrattuale a prestazioni che, sebbene ulteriori rispetto a quelle stabilite nell'accordo iniziale, rientrano nella medesima tipologia e/o natura di quelle già cedute (per es. in tema di investimenti, quando l'ambito dell'*outsourcing* è esteso ad *asset* ulteriori e diversi da quelli originariamente indicati) ovvero quando la nuova pattuizione è comunque circoscritta all'interno del comparto oggetto della fornitura iniziale (ad es. attività gestionale dei sinistri estesa anche ad altri rischi, purché ricompresi nel ramo già interessato dalla fornitura).

\*\*\*

9. L'Istituto si attende che:

- a. l'affidamento ad un nuovo fornitore di una funzione o attività essenziale o importante in seguito alla scadenza naturale del precedente contratto, configurando una nuova esternalizzazione, sia comunicata preventivamente, nei termini previsti dall'art. 67, commi 1 e 2, del Regolamento.

In caso di interruzione o grave deterioramento della qualità del servizio reso dal fornitore che comporti l'attivazione dei piani di emergenza, la comunicazione del conferimento al nuovo soggetto non soggiace invece ai termini di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del Regolamento, anche perché il rispetto del termine di cui alle richiamate disposizioni potrebbe pregiudicare la funzione propria del piano di emergenza. Resta inteso che quanto precede debba essere portato a conoscenza dell'Istituto tempestivamente.